



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0035/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0031/CFA/2022-2023

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Vincenzo Barbieri - Presidente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

Francesco Sclafani - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0031/CFA/2022-2023 del Procuratore Federale Interregionale,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale - Sezione Disciplinare - presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 1/tft dell'1.9.2022 (con errata corrige nel Comunicato Ufficiale n. 2/tft del 2.9.2022).

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 7 ottobre 2022 l'avv. Domenico Luca Scordino; uditi per la Procura Federale l'Avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale Interregionale e l'Avv. Giovanni Calabrese per i calciatori Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto proc. 188894/368 pfi21-22/PM/ps del 6.6.2022, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale Sezione Disciplinare, tra gli altri, i calciatori sigg.ri Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 CGS, in relazione ad un episodio di condotta violenta avvenuto in occasione della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy – A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore.

Era in particolare accaduto che al termine della gara sopra citata, alcuni giocatori della A.S.D. Gioventù Partenope, poi identificati nei deferiti calciatori sigg.ri Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino, avevano colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D'Aniello che svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio. Gli aggressori avevano anche infierito sullo stesso Francesco D'Aniello mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionandogli lesioni personali con prognosi di venti giorni.

Con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 1/tft dell'1.9.2022 (con errata corrige nel Comunicato Ufficiale n. 2/tft del 2.9.2022), il Tribunale Federale Territoriale Sezione Disciplinare accoglieva il deferimento proposto nei confronti dei predetti sigg.ri Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino ritenendolo fondato e per l'effetto irrogava le seguenti sanzioni: (a) per il sig. Contini Francesco squalifica fino al 31.10.2022; (b) per il sig. Canneva Giuseppe squalifica fino al 31.10.2022; e (c) per il sig. Piscopo Gioacchino squalifica fino al 31.10.2022.

Avverso la decisione del Tribunale Federale propone reclamo la sola Procura Federale chiedendo la rideterminazione della sanzione in 15 giornate di squalifica per ciascuno dei calciatori sigg.ri Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino. Resiste con memoria l'avv. Giovanni Calabrese per conto dei medesimi sigg.ri Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Procura Federale si affida sostanzialmente ad un unico motivo, concernente l'applicazione degli art. 4 e 38 CGS e l'errata determinazione ad opera del Tribunale della misura della sanzione irrogata ai sigg.ri Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino.

La Procura Federale reclamante, più in dettaglio, censura la decisione di primo grado nella parte in cui motiva la necessità di "mitigare le sanzioni richieste dalla Procura Federale in considerazione della giovane età dei calciatori deferiti". Secondo la Procura Federale, la condotta tenuta dai sigg.ri Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino doveva dirsi "gratuita" giacché avulsa dalla disputa della gara e, come tale, in alcun modo giustificabile. Il Tribunale, dunque, aveva errato nel limitare la sanzione posto che la giovane età dei deferiti non poteva giungere a far determinare un esito sostanzialmente tenue rispetto alla gravità dei fatti.

Il reclamo merita accoglimento.

In proposito, va premesso che i fatti a base del deferimento (prima) e della condanna (dopo) devono dirsi effettivamente provati e, per vero, non più nemmeno discutibili, posto che gli stessi sig.ri Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino non risultano aver impugnato, neppure in via incidentale, la decisione di primo grado.

È dunque assodato, anche in ragione delle testimonianze agli atti delle corpose indagini svolte dalla Procura Federale, che al termine della gara disputata nel Comune di Nocera Superiore in data 4.12.2021 tra A.S.D. Raffaele Sergio Academy e A.S.D. Gioventù Partenope, valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale Maschile, i sigg.ri Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino, al tempo tesserati per la società A.S.D. Gioventù Partenope, avevano aggredito con calci e pugni alla testa e sul corpo il sig. Francesco D'Aniello, che in quell'occasione svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo.

Irrilevante appare poi, rispetto al processo sportivo, l'esito di archiviazione del procedimento penale conseguente ai fatti in commento. E parimenti irrilevante risulta la qualifica lavorativa del sig. Francesco D'Aniello e la relativa legittimazione a stazionare nel campo di gioco una volta conclusa la gara. Ciò che invece appare assorbente è la riconosciuta e non contestabile applicabilità dell'art. 4 e soprattutto art. 38 GCS nella parte in cui si riferisce alle condotte violente dei calciatori nei confronti di altri calciatori "o [nei confronti di] altre persone presenti [...] in occasione o durante la gara". La violenza resta soggetta a sanzione anche ove commessa nei confronti di "altre persone", come il sig. Francesco D'Aniello, e anche ove commessa "in occasione" di una gara e non necessariamente durante il relativo svolgimento.

Ciò posto, si deve allora affermare che i fenomeni di violenza devono essere valutati con la massima severità giacché ledono tutti i principi che sono alla base delle competizioni sportive. E se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole.

La sanzione deve risultare commisurata al livello di rimprovero che può davvero muoversi al soggetto incolpato, sussistendo semmai - nel caso che occupa - elementi che potrebbero operare da aggravante e non certo da attenuante (primo tra tutti, l'aver agito in gruppo e l'aver inferito sulla vittima ormai inerme). La censura al comportamento tenuto dai sigg.ri Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino, costituente una aggressione violenta di gruppo nei confronti di un coetaneo (ancorché non calciatore), deve dunque essere rigorosa. E la sanzione deve rispettare l'effettiva natura e gravità dei fatti commessi, risultando in ultima analisi realmente proporzionata all'offensività del comportamento tenuto.

In ragione di quanto sopra riferito, si deve ritenere congruo accogliere integralmente il reclamo della Procura Federale. Il tutto, dunque, determinando la sanzione stessa come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, irroga ai calciatori Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Gioacchino la squalifica di 15 giornate effettive di gara per ciascuno. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Domenico Luca Scordino

IL PRESIDENTE

Vincenzo Barbieri

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce